

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DECRETO FISCALE 2020: MODIFICHE NEL CALCOLO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Fiscale (DL 26 ottobre 2019, n. 124), recante misure urgenti e indifferibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, all'articolo 58 modifica a regime la misura dei versamenti della prima e della seconda rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), delle imposte sostitutive e delle imposte sulla cedolare secca. La norma in esame modifica la misura dei versamenti, rimodulandola in due rate di pari importo, ma non i termini di date di versamento che rimangono fissate al 30 giugno per il primo acconto e 30 novembre per il secondo acconto (art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).

LA VECCHIA NORMATIVA SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI

In base alla vecchia normativa, l'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato nelle seguenti modalità, a seconda dell'importo:

- Per un importo non superiore a euro 51,65 l'acconto non è dovuto;
- Per un importo compreso tra euro 51,65 ed euro 257,52 l'acconto deve essere pagato in un'unica soluzione entro il 30 novembre;
- Per un importo superiore a euro 257,52 occorre procedere al versamento in due rate:
 - Primo acconto, entro il 30 giugno, pari al 40% dell'imposta dichiarata nell'anno precedente, ovvero entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
 - Secondo acconto, entro il 30 novembre, pari al 60% dell'imposta dichiarata nell'anno precedente.

NOVITA' INTRODOTTE CON IL DECRETO FISCALE

Il Decreto fiscale introduce una importante novità in materie di calcolo e versamento degli acconti delle imposte, rimodulando gli stessi in due rate ciascuna pari al 50%.

Poiché la misura entra in vigore il 27 ottobre 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la rata di novembre risulterà inferiore a quella calcolata inizialmente.

Viene fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

Pertanto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rimane valido il versamento della prima rata di acconto ed è dovuta la seconda rata di acconto nella misura del 50%, ovvero nella misura del 90% nel caso di unica rata.

Di conseguenza, al momento del versamento dell'acconto di novembre 2019, i contribuenti si potranno trovare in queste due situazioni:

- Coloro che hanno già effettuato il versamento della prima rata, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre è un sabato), il secondo acconto pari al 50%, per cui si verserà di fatto in tutto il 90%;
- Coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Esempio

Consideriamo il caso di un contribuente Irpef soggetto agli ISA, che ha chiuso il modello Redditi 2019 con un importo nel rigo RN34 "Differenza" del quadro RN, pari a 2.000,00 euro, secondo la vecchia disposizione avrebbe dovuto versare due acconti così calcolati:

- ☑ Primo acconto pari ad euro 800,00 ($2.000 \cdot 40\%$);
- ☑ Secondo acconto pari ad euro 1.200 ($2.000 \cdot 60\%$).

Con la novità introdotta dal DL 124/2019, le due rate di acconto risulteranno così calcolate:

- ❖ Primo acconto pari ad euro 800,00 ($2.000 \cdot 40\%$);
- ❖ Secondo acconto pari ad euro 1.000 ($2.000 \cdot 50\%$), anziché euro 1.200.

CHIARIMENTI DA PARTE DI ASSOSFTWARE

In attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, annunciata gli scorsi giorni, l'Associazione Nazionale Produttori di Software Gestionale e Fiscale (Assosoftware), con un comunicato stampa dello scorso 7 novembre 2019, ha fornito delle interpretazioni della norma e dei tempi strettissimi a disposizione per effettuare le modifiche software e il relativo rilascio:

1_Perimetro di applicazione dell'acconto calcolato al 50%

I soggetti interessati dalla modifica normativa sono coloro a cui si applicano gli ISA, compresi i forfetari, relativamente alle sole imposte IRPEF, IRES e IRAP (compresa l'imposta sostitutiva per il Regime Forfetario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, es. Cedolare secca, IVAFE, IVIE).

2_Effetti sulle dichiarazioni 2019 in corso

Non è necessario effettuare nessun ricalcolo della I rata di acconto per i soggetti che hanno già versato o per quelli che aderendo alla proroga hanno rinviato i versamenti (tutti mantengono il calcolo della I rata al 40%).

Non è necessaria nessuna modifica nella compilazione del modello redditi relativamente al Rigo RN62 (per Redditi PF) che manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e al 60%.

Bitonto, 12/11/2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it